

QUANDO E COME LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' PER I FIGLI INVALIDI

Le norme attualmente in vigore prevedono che ai figli inabili, di qualunque età e con vivenza a carico del genitore alla data del decesso venga concessa la cosiddetta pensione di reversibilità. Tale diritto è subordinato al concetto appunto della vivenza a carico (concetto diverso della deduzione fiscale per il familiare a carico), il che vuol dire i figli devono trovarsi in uno stato di bisogno, non essere autosufficienti economicamente, non in grado di lavorare per essere indipendenti e che al loro mantenimento provvedesse, in maniera continuativa, il pensionato prima del decesso. Non è previsto, da questo punto di vista, che il figlio risulti convivente con il genitore.

Il reddito personale del figlio invalido non deve essere superiore a quello indicato dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Se titolari di indennità di accompagnamento, il reddito deve essere inferiore a quello richiesto per il diritto alla pensione di invalidità civile totale aumentato dell'importo dell'indennità stessa. Ai fini della concessione della pensione si considerano inabili "le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". Per la documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento e comunque è sempre prevista una visita medica di controllo. L'attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso cooperative sociali di tipo B, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili secondo convenzioni e progetti di integrazione lavorativa, non preclude l'erogazione della pensione di reversibilità. La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.) attraverso i suoi Centri medico Legali. Maggiori informazioni si possono trovare nella [Circolare INPS N.15 del 6 Febbraio 2009](#) e sui documenti [1](#) e [2](#) (Da: <http://www.superabile.it> e <http://www.handylex.org>)